A person in a dark suit and tie is shown from the chest down, leaning over a wooden table. They are carefully balancing a row of wooden blocks. The blocks on the left are falling, while the ones on the right are still standing upright. The background is dark and out of focus.

GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI

GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI

Il D.lgs.vo n. 14/2019 ha profondamente modificato la normativa codicistica civile di cui agli artt. 2086 e 2476, che disciplinano rispettivamente:

- I. l'**obbligo** dell'imprenditore: **a)** di assumere adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa; **b)** di adottare gli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento delle problematiche e per il recupero della continuità aziendale;
- II. la **responsabilità** degli amministratori nei confronti della società e dei creditori sociali nei casi in cui vengano violati i doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo connessi alle sue funzioni.

Seppur la nozione di adeguati assetti organizzativi è stata introdotta per le sole S.p.A. con la riforma del diritto societario nel 2003 ed è stata estesa formalmente nel 2019 alle altre imprese organizzate in qualsivoglia forma societaria, laddove soggette alla normativa fallimentare, **il Legislatore mai ha fornito una descrizione precisa e sistemica dei parametri necessari alla definizione dei predetti "adeguati assetti organizzativi"**, da ciò derivando che la valutazione della responsabilità in capo all'amministratore societario (in forma singola o collegiale), sino ad oggi è stata fondata sui classici e "soli" principi del conflitto di interessi, della buona fede e della razionalità della decisione adottata, conseguendone ulteriormente un ampio margine di libertà e discrezionalità nella gestione aziendale.

Il 17 marzo 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo "Schema correttivo" recante le modifiche al Codice della Crisi e dell'Insolvenza, con il quale ha colmato il sopra detto **"vuoto normativo"** prevedendone, inoltre, l'entrata in vigore il **16 maggio 2022**.

Lo Schema del Decreto introduce e tipicizza con precisione le finalità cui devono mirare le misure e gli assetti societari per potersi ritenere adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi, offrendo, inoltre un'esatta indicazione dei segnali d'allarme rilevanti.

Da ciò ne consegue che l'amministratore societario (in forma singola o collegiale) che non si adeguerà ai nuovi parametri, incorrerà nelle c.d. "responsabilità gestorie" ai sensi dell'art. 2476 c.c. nei confronti della società e dei creditori sociali.

Sarà dunque indispensabile, ai fini della corretta e tempestiva intercettazione degli indici della crisi aziendale:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale;
- verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme;
- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale.

È, altresì, indispensabile osservare che **i c.d. "segnali di allarme" saranno costituiti da:**

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari

finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti del Fisco e dell'Inps nelle soglie previste dal nuovo articolo 25-novies, comma 1, del Codice della Crisi.

In conclusione, la valutazione dell'adeguatezza delle decisioni gestorie perderà inevitabilmente di "elasticità", **poiché si imporrà agli amministratori delle società di attivarsi anticipatamente con l'adozione di strumenti volti a intercettare le criticità e di adoperarsi per il superamento della crisi.**

In ragione di ciò, l'assunzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili specificamente volti a intercettare tempestivamente una situazione di crisi sulla base di quelli che saranno considerati i "segnali d'allarme", unitamente alla predisposizione di idonei strumenti per consentire la continuità aziendale, **diventeranno un presupposto essenziale per l'organo gestorio per non incorrere in situazioni di responsabilità e nelle conseguenti azioni giurisdizionali da parte del ceto creditorio, dei soci e degli organi, anche esterni, di controllo sociale.**

SLS – Lawyers mette a disposizione dei propri Clienti, oltre a una specifica e solida esperienza legale nella materia civile commerciale e societaria, l'adozione della c.d. **Balanced Scorecard**, da attuare mediante il virtuoso e proficuo connubio tra il team legale interno e uno specifico *of counsel* di profonda competenza nella materia.

Si tratta di uno strumento innovativo di general management, indispensabile per rispondere agli obblighi previsti dalle modifiche al Codice della Crisi che entreranno in vigore il 16 maggio 2022, per identificare in modo chiaro la strategia da perseguire per la conti-

nuità aziendale e, allo stesso tempo, per proteggere gli amministratori societari e, di conseguenza, anche i revisori e i sindaci, dalla responsabilità personale rispetto alle obbligazioni sociali e agli eventuali nocumenti arrecati al ceto creditorio e/o al ceto sociale e/o agli organi, anche esterni, di controllo.

L'adozione di tale strumento, per aumentare il livello di protezione dell'amministratore societario e/o dei componenti degli organi di controllo sindacale e di revisione, potrà prudentemente e diligentemente essere anche oggetto di specifica delibera assembleare, per dare il segno concreto della volontà dei predetti organi sociali di adeguare la società alle nuove disposizioni normative, allo scopo di intercettare prontamente gli indici della crisi aziendale.

SLS – Lawyers, con il proprio team legale interno e l'*of counsel* di alta competenza, è dunque pronta a dare qualificate consulenze e assistenza ai propri Clienti per realizzare ciascuna fase delle gravose attività normativamente imposte dal Codice della Crisi e dal Codice Civile, muovendo dallo studio della specifica situazione aziendale alla redazione della delibera assembleare di fattibilità, sino all'adozione dello strumento della Balanced Scorecard e alla realizzazione delle successive attività di verifica e reportistica.



MONZA

Via Vittorio Emanuele II, 26
tel. 039 2304417
fax 039 2301588



MILANO

Via Rugabella, 1
tel. 02 89011611
fax 02 89012202





ROMA

Via Cesare Fracassini, 25

WWW.SLS-LAWYERS.EU

✉ segreteria@sls-lawyers.eu

 SLS – Lawyers

 SLS – Lawyers